

Statuto SISMLA

ART. 1 - ASSOCIAZIONE

E' costituita l'ASSOCIAZIONE Sindacato Italiano degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni denominata "SISMLA"

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione è libera, indipendente, apartitica e non persegue finalità di lucro; ha per scopo la tutela degli interessi professionali e culturali della categoria e la difesa dei valori della professionalità specialistica medico-legale.

L'Associazione, polisettoriale, rappresenta e cura gli interessi professionali e culturali dei suoi iscritti presso la Federazione degli Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, le Associazioni sindacali mediche e tutti quegli enti e organismi, pubblici e privati, ove la presenza si renda necessaria ed opportuna.

ART. 3 - SEDE E ARTICOLAZIONE

L'Associazione ha la sede centrale nella località indicata dalla Segreteria Nazionale.

Il Sindacato si articola in sezioni provinciali che possono raggrupparsi in sezioni regionali o macroregionali.

Essa può altresì associarsi o confederarsi con qualsiasi ente, associazione o

organismo per il perseguimento di analoghe finalità.

Tali rapporti sono instaurati dal Presidente d'intesa con il Segretario Nazionale e successivamente dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale.

ART. 4 - APPARTENENZA

Possono essere ammessi a far parte della Associazione i medici chirurghi in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni (o equipollente ex Decreto del Ministero della Sanità del 30 Gennaio 1998 e successive modifiche).

La qualifica di associato comporta il diritto di voto, l'accesso alle cariche sociali e possibilità di rappresentanza dell'associazione.

Possono essere altresì ammessi i medici chirurghi in formazione solo se iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale (o equipollente ex Decreto del Ministero della Sanità del 30 Gennaio 1998 e successive modifiche).

Gli associati iscritti alle Scuole di Specializzazione, vengono registrati temporaneamente fino al conseguimento del diploma, su apposito elenco separato.

L'iscrizione degli associati in tale elenco separato comporta esclusivamente diritto di voto assembleare, ma non di elettorato passivo e di rappresentanza negli organi centrali.

Possono inoltre essere iscritti all'interno del medesimo elenco separato, tutti i medici chirurghi i quali, pur in mancanza di diploma di specializzazione in medicina legale (o equipollenti ex Decreto del Ministero della Sanità del 30 Gennaio 1998 e successive modifiche) abbiano dimostrato competenza nella disciplina, svolgendola in modo esclusivo, e che risultino essere già iscritti alla SISMLA alla data del 28/11/2009.

La sussistenza di tali requisiti sarà vagliata per ciascun singolo caso dal Consiglio

Nazionale che ratificherà la possibilità di iscrizione, pronunciandosi in maniera inappellabile.

Possono essere infine iscritti in ulteriore elenco separato, quali sostenitori dell'associazione, tutti coloro che mostrino interesse per l'attività e le finalità dell'associazione, e pertanto desiderino avere informativa e partecipazione all'attività dell'associazione stessa senza godere dei diritti di voto assembleare, di elettorato attivo o passivo e di rappresentanza.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

Gli associati all'atto dell'iscrizione accettano lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e si obbligano ad osservare gli accordi ed le decisioni che, nei limiti della Legge o del presente Statuto, venissero adottate dagli organi sociali, impegnandosi altresì di versare, la quota associativa annuale dovuta all'Associazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, erogazioni, donazioni o lasciti e da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.

La gestione del patrimonio avviene da parte della Segreteria Amministrativa, secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

ART. 7 - BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale esamina per l'approvazione il bilancio consuntivo (preliminarmente convalidato dal Collegio dei Revisori dei Conti) ed il bilancio preventivo predisposti dal Segretario Amministrativo.

ART. 8 - ORGANI

Organi centrali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Nazionale;
- il Segretario Nazionale
- la Segreteria Nazionale;
- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;

Organi periferici sono:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Segretario Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Regionale (o Macroregionale);
- Il Segretario Regionale (o Macroregionale).

ART. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'assemblea Nazionale è convocata dal Presidente, di regola una volta l'anno, o secondo quanto previsto dal vigente Codice Civile.

E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di associati regolarmente iscritti pari almeno al 75% del totale al momento della convocazione; Altresì è da considerarsi valida, in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati regolarmente iscritti intervenuti, rappresentati anche mediante delega data ad altri associati.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne faccia le veci.

Le deliberazioni, anche quelle attinenti a modifiche dell'atto costitutivo o statutarie, saranno validamente prese a maggioranza dei presenti.

ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA

Ogni tre anni l'assemblea Nazionale è anche elettiva delle seguenti cariche sociali:

Presidente;

Consiglio Nazionale;

Collegio Nazionale dei Probiviri;

Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale.

In caso di vacanza o impedimento a qualsiasi titolo del Presidente questi verrà

sostituito (temporaneamente o definitivamente) per la nomina del nuovo Presidente sino all'Assemblea Nazionale, dal Vicepresidente Vicario.

Il Presidente nomina i Vicepresidenti tra i membri del consiglio nazionale, di cui il più anziano funge da Vicario pro tempore fino al primo Consiglio Nazionale utile alla nomina del Vicepresidente Vicario.

Il Presidente convoca il consiglio nazionale di sua iniziativa, su indicazione del segretario nazionale o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri nazionali.

ART. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente, dai 24 membri eletti dall'Assemblea nazionale, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dai Segretari Regionali o Macroregionali, più un numero di membri variabili che potranno essere cooptati su indicazione del Presidente, con delibera del consiglio stesso.

Il numero complessivo dei membri cooptati non potrà comunque mai superare la metà dei membri eletti. L'eventuale revoca di un membro cooptato spetta al Consiglio Nazionale che ha provveduto alla delibera della nomina.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente prende le deliberazioni intese a promuovere l'attività dell'associazione secondo le direttive conferite dall'assemblea nazionale;

il Consiglio Nazionale, che ha competenza per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, elegge al suo interno il Segretario Nazionale;

il Consiglio Nazionale, elegge inoltre al suo interno il Segretario Amministrativo Nazionale.

ART. 13 – SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto fra i componenti il Consiglio Nazionale e nomina il Vicario e i Vicesegretari Nazionali scelti tra i Consiglieri Nazionali, e la cui nomina viene ratificata dal Consiglio Nazionale.

E', di fronte a terzi ed in giudizio, il rappresentante legale dell' Associazione curando l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; dirige l'attività della Segreteria Nazionale.

In caso di vacanza o impedimento a qualsiasi titolo del Segretario Nazionale questi è sostituito, ad ogni effetto, dal Vicario, sino al primo Consiglio Nazionale utile alla elezione di un nuovo Segretario Nazionale.

ART. 14 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

Il Segretario Amministrativo Nazionale è eletto fra i componenti il Consiglio Nazionale.

E' il curatore e coordinatore dell'attività amministrativa e di tesoreria dell'Associazione a livello nazionale; redige pertanto il bilancio preventivo e consuntivo annuale (quest'ultimo previa convalida del Collegio dei Revisori dei Conti) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 15 – SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, dal Vicario, dai Vicesegretari Nazionali e dal Segretario amministrativo.

La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale oppure su richiesta della maggioranza degli appartenenti alla Segreteria.

ART. 16 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori è composto da tre componenti effettivi, più un supplente.

Il Presidente, gli altri due componenti, e il supplente sono eletti direttamente dall'Assemblea Elettiva.

La carica dei Revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, la gestione contabile ed il bilancio amministrativo dell'Associazione convalidando, mediante approvazione, il bilancio consuntivo annuale.

ART. 17 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi.

Il Presidente e gli altri quattro componenti sono eletti direttamente dall'Assemblea Elettiva.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Il Collegio ha il compito di giudicare gli atti di indisciplina o in ogni modo contrari agli interessi dell'Associazione compiuti dagli Associati, anche nell'esercizio delle cariche sociali e di rappresentanza, su richiesta del singolo iscritto.

Comunica sempre il proprio intervento e le conclusioni al Presidente, al Segretario Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Può infliggere le seguenti sanzioni: avvertimento, diffida, censura, sospensione cautelativa, espulsione.

Decide, con motivazione inappellabile, senza formalità di procedura, dandone comunicazione all'interessato, al Presidente, al Segretario Nazionale e al Consiglio Nazionale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 18 - SOSTITUZIONE

In caso di vacanza di membri all'interno degli Organi Centrali, la sostituzione avverrà con iscritti proposti dal Presidente, previa ratifica del Consiglio Nazionale.

ART. 19 - DURATA INCARICHI

Gli incarichi degli eletti negli organi nazionali hanno durata triennale e scadono con l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. I membri saranno altresì considerati decaduti in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni dell'organo di appartenenza.

ART. 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione la devoluzione dei fondi residui può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale, con voto favorevole rappresentativo di almeno il 75% degli associati.

ART. 21 NORME APPLICATIVE FINALI

Le norme applicative del presente Statuto sono disciplinate da apposito Regolamento Attuativo, approvato dal consiglio Nazionale.

E' facoltà del medesimo Consiglio Nazionale apportare eventuali modifiche al Regolamento Attuativo.

Si rimanda al medesimo Regolamento Attuativo ogni altro approfondimento relativo a quanto già citato nel presente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento Attuativo valgono le norme di legge ed i principi generali in materia.